



COMUNE DI COLLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE
Codice Ente: 1 0 3 9 0
DELIBERAZIONE N. 37
Del 15.07.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO:	AGGIORNAMENTO CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO
-----------------	---

L'anno **duemilaventi** addì **quindici** del mese di **luglio** alle ore **18:30** nella sala delle riunioni presso la sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Esecutiva**.

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	carica	Presente	Assente
1.	ZANINI MIRELLA	SINDACO	Si	No
2.	TONASSI FAUSTO NICOLAVICE-SINDACO		Si	No
3.	DALAJDI WERNER	ASSESSORE	Si	No

Provvede alla rezazione del presente verbale il Segretario comunale **DOTT. ALBERTO LORENZI**.

Il Presidente sig. **ZANINI MIRELLA** nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", ha come finalità la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo, quale bene insostituibile per la qualità della vita, e impone agli enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

CONSIDERATO che la succitata norma, all'art. 10 comma 2, impone l'obbligo per i comuni di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, al fine di applicare su di essi i seguenti divieti e prescrizioni previsti dall'art. 10 comma 1 della stessa legge 353/2000:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.
2. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.
3. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
4. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO

La legge quadro legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge quadro in materia di incendi boschivi" definisce la fattispecie dell'incendio boschivo, intendendo "un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree" (art. 2). La definizione presuppone l'appiccamento di un fuoco di notevole proporzione e virulenza, che si connota per la sua suscettività a espandersi, è comprensiva di ogni forma d'incendio, antropica e non antropica, dolosa, colposa e accidentale. Questo concetto s'identifica in un fuoco in potenziale espansione su aree boschive, comprese "strutture ed infrastrutture antropizzate" (12). La determinazione della "zona boscata" non può prescindere dal necessario riferimento alla legislazione forestale, nazionale e regionale, ed implica l'individuazione di aree dotate di specifici caratteri biofisici e territoriali.

Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, riguardante il settore forestale, nel all'art. 2, comma 1°, dispone che "i termini bosco, foresta e selva sono equiparati"; all'art. 6, comma 1°, precisa che "Nelle more della emanazione delle norme regionali ... si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale,

in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5°. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco".

La legge, n. 353 del 2000 art. 10, comma 1°, assimila alle zone boscate, le aree destinate a pascolo, agli effetti della tutela dagli incendi

La giurisprudenza ha ritenuto che la nozione di bosco comprende numerose ipotesi di vegetazione: "da una lettura sistematica della normativa in materia di boschi e dalle specifiche finalità di salvaguardia del territorio perseguite dalla legge, emerge con chiarezza che nell'ambito delle misure protettive dei boschi sono indubbiamente ricomprese numerose ipotesi di vegetazione non soltanto riconducibile a quella degli alberi di alto fusto, includendosi anche la vegetazione qualificabile come macchia, oltretutto coltivazioni da frutto di vario genere (cfr. artt. 2 e 10, l. n. 353/2000, art. 2, comma 1°, d.lgs. n. 227/2001): con specifico riferimento agli alberi di olivo, che come è noto possono raggiungere volumi ed altezze considerevoli e che, sotto tale profilo, possono già di per sé accomunarsi agli alberi di alto fusto, è tuttora vigente la disciplina dettata dal decreto luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante il divieto di abbattimento di tali alberi se non in numero limitato e con specifica autorizzazione delle autorità competenti". "Le finalità di salvaguardia del territorio e delle sue entità naturalistiche indispensabili alla vita non possono essere ristrette a limitate ipotesi di particolari tipi di bosco e di pascoli, ponendosi una simile conclusione non solo in stridente contrasto, nella specie, con la normativa riguardante la speciale salvaguardia degli uliveti, ma pure in evidente contraddizione con la vigente disciplina generale in materia forestale, che ammette l'estensione della tutela addirittura alla sola sterpaglia, come ben messo in evidenza anche dalla giurisprudenza del giudice penale" (Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2010, n. 4457,)

La legge quadro impone l'obbligo di menzionare questo vincolo, in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, pena la nullità del negozio traslativo (art. 10, comma 1°). L'obbligo è prescritto durante i quindici anni in cui questa limitazione è vigente.

L'obbligo di menzione non ha effetti limitativi del potere di disposizione delle parti, ha fondamento nella circolazione informata, compie la funzione di informare l'acquirente dell'esistenza di prescrizioni legali parzialmente riduttive del contenuto usuale delle facoltà di godimento.

L'art. 10, comma 2°, legge, n. 353/2000 statuisce che: "i comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1° dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1° solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1°".

Il Consiglio di Stato ha giudicato che sono operativi i limiti ed i divieti del comma 1° anche se le Amministrazioni tenute non hanno ottemperato ai suddetti obblighi amministrativi di accertamento. Infatti, sarebbe incoerente rispetto alla ratio della norma, ai principi generali dell'ordinamento ed al corretto perseguimento degli interessi pubblici connessi e desumibili altresì dall'art. 1 della medesima legge 353, ritenere che l'operatività dei divieti e, più in generale delle prescrizioni fondamentali della norma, oltretutto caratterizzati dalla sanzione penale in caso di violazione (dettata dal successivo comma 4° del menzionato art. 10), possa essere subordinata all'effettivo

adempimento di un'attività amministrativa di mera certificazione ed elencazione, e perciò di carattere dichiarativo e non costitutivo.

La Cassazione si è pronunciata nel senso della "immediata operatività del divieto di edificazione", evidenziando che "la mancata attuazione della ricognizione e della stesura dell'apposito catasto non può essere confusa con la mancata realizzazione di una condizione sospensiva dell'efficacia della legge, poiché non è pensabile, senza contraddire con la lettera ed il fine della norma, che la sua attuazione sia affidata alla solerzia di qualche funzionario".

Il T.A.R. Liguria aggiunge che se si ragiona in senso contrario, "il perseguimento di principi fondamentali dello Stato sarebbe subordinato, sine die, alla volontà di organi amministrativi locali operanti non nell'ambito delle proprie indefettibili prerogative di perseguimento del pubblico interesse per le rispettive comunità locali, ma in sede di mera attività di certificazione delegata da una legge fondamentale dello Stato"

Le limitazioni previste, per le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, dall'art. 10 della legge statale 21 novembre 2000, n. 353, riguardano la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2°, lett. s), della Costituzione come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ovvero ineriscono al governo del territorio e alla valorizzazione dei beni ambientali, assoggettate al regime di legislazione concorrente (art. 117, comma 3°)

VISTO l'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353;

RAVVISATA la necessità di procedere all'aggiornamento annuale del catasto dei sopra suoli percorsi dal fuoco;

VISTO il progetto di cui sopra composto da:

A) ELENCO DEI SOPRASUOLI PERCORSI DAL FUOCO

Acquisiti i pareri di rito in ordine ai sensi degli articoli.49, comma 1 e 147 comma 1 bis del testo unico enti locali D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica del presente deliberato.

Con voti favorevoli, anche agli effetti dell'immediata esecutività;

DELIBERA

- 1) di approvare il "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", ai sensi dell' art. 10, comma 2°, legge, n. 353/2000, sui quali graveranno i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 10 comma 1 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 riportati in premessa, recante l'individuazione dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, giusta elenco/prospetto di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- 2) Di aggiornare il "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", sui quali graveranno i divieti e prescrizioni di cui all'art. 10, comma 2, della Legge 21 Novembre 2000, n. 353, riportati in premessa;
- 3) Di approvare l'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel corso degli anni 2018-2019, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di precisare che:
 - l'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco è esposto all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni, per eventuali osservazioni;
 - decorso tale termine sono valutate le eventuali osservazioni pervenute;
 - entro i successivi sessanta giorni viene approvato l'elenco definitivo dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio e le relative perimetrazioni;
 - è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art. 10, comma 1, della Legge 353/2000 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati per ciascun divieto dal medesimo art. 10, comma 1;

4) Di demandare alla competenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per l'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali al presente deliberato;

5) Di trasmettere l'elenco approvato con il presente atto agli organi competenti e di demandare al Responsabile dell'area tecnica, competente ai sensi dell'art. 107 comma 2 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 comma 2 del testo unico pubblico impiego d lgs. n. 165/2001, l'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali al presente deliberato prescritti dalla normativa in narrativa descritta e segnatamente dalla legge n. 53/2000.


Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
All'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.



COMUNE DI COLLIO

Provincia di Brescia
P.zza Zanardelli 24- 25060- Collio

Codice Istat 017058

**Deliberazione della
Giunta Comunale**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA GIUNTA
COMUNALE

**OGGETTO: ADOZIONE AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI
PERCORSI DAL FUOCO. APPROVAZIONE ELENCO 2019-2020**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.to Geom. Lazzari Urbano

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
ZANINI MIRELLA

F.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALBERTO LORENZI

F.to digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI

(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Copia della presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per **15** giorni consecutivi a partire dal
- è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari in data . . . **31 LUG. 2020**

Reg. Pubblicazioni Nr **24/2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALBERTO LORENZI
F.to digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' diventata esecutiva in data in data . . . , per decorrenza del decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALBERTO LORENZI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Collio li

IL SEGRETARIO COMUNALE



**COMUNE DI
COLLIO**

AGGIORNAMENTO CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO

ANNI 2018 - 2019

ID	ANNO	DATI INCENDIO		RIFERIMENTI CATASTALI		QUALITA'	PROPRIETARI	SUPERFICIE PARTICELLA	SUPERFICIE PERCORSO DAL FUOCO (ha)	NOTE
		DATA	ORA	FOGLIO	PARTICELLA					
1	2018	30.12.2018	19:40	22	82	Prato	Privato	00.10.52	00.10.52	
				22	83	Prato	Privato	00.11.54	00.11.54	
2	2019	12.01.2019	14:00	23	22	Prato	Privato	00.11.00	00.02.70	
				23	23	Prato	Privato	00.15.30	00.09.90	
				23	24	Prato	Privato	00.17.50	00.14.50	
				24	314	Prato	Privato	00.08.80	00.06.03	
				24	296	Bosco	Privato	00.12.00	00.00.70	
				24	368	Bosco	Privato	00.29.30	00.00.50	
3	2019	27.02.2019	13:15	12	99	Bosco	Privato	00.33.80	00.17.46	
				12	100	Fabb. Rurale	Privato	00.00.85	00.00.85	
				12	101	Fabb. Rurale	Privato	00.00.80	00.00.80	
				12	102	Bosco	Privato	00.78.90	00.68.99	
				12	116	Bosco	Privato	00.07.24	00.11.85	
				12	119	Prato	Privato	00.10.60	00.10.60	
				22	2	Prato	Privato	00.16.74	00.03.17	
				22	5	Prato	Privato	00.01.90	00.01.90	
				22	7	Prato	Privato	00.01.80	00.01.80	
				22	9	Prato	Privato	00.11.90	00.09.72	
				22	29	Prato	Privato	00.18.50	00.03.62	
				22	28	Prato	Privato	00.13.70	00.09.12	
				22	13	Prato	Privato	00.72.68	00.54.72	
				22	312	Bosco	Privato	00.01.70	00.01.70	
				22	601	Prato	Privato	00.11.60	00.08.44	